

Publicato il 26/09/2022

**N. 05993/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08175/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

da Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Fabrizio Criscuolo, Vincenzo Fortunato, Massimo Luciani, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arturo Cancrini, in Roma, alla Piazza di San Bernardo, n. 101;

contro

- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

A.N.A.S. Gruppo FS Italiane, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

- Altea SPV s.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t. di Prelios Credit Servicing S.p.A., in qualità di mandataria con rappresentanza di Altea SPV S.r.l.;
 - Dexia Crediop S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante;
 - Dexia Crédit Local, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante;
 - UniCredit S.p.A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante;
 - ING Belgium SA/NV, in persona del legale rappresentante;
 - ING Bank N.V., Milan Branch (*Succursale di Milano*), in persona del legale rappresentante;
 - Société Générale S.A., in persona del legale rappresentante;
 - Société Générale S.A., Succursale di Milano, in persona del legale rappresentante;
 - MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona del legale rappresentante;
- rappresentate e difese, tutte, dagli avvocati Giovanni Scirocco, Alessandro Botto, Filippo Pacciani e Ada Esposito, con domicilio fisico eletto presso il loro studio (Legance – Avvocati Associati), in Roma, alla via di San Nicola da Tolentino n. 67, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Gianluca Timperi, Davide Bergantin, Francesco Talone, Maurizio Farina, Rocco Radica e Marco Carlo Rocchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Molino, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via Po, n. 9, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 - Toto S.p.A. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante;

Toto Holding S.p.A. e Concessioni Autostradali S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini, Fabrizio Criscuolo, Vincenzo Fortunato, Massimo Luciani, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arturo Cancrini, in Roma, alla Piazza di San Bernardo, n. 101;

ad opponendum:

CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti e Associazione Utenti Autostrade, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto all'atto introduttivo:

- del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con il – parimenti impugnato – decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 luglio 2022, a tutt'oggi non notificati né altrimenti comunicati alla Società ricorrente e da questa conosciuti solo in quanto menzionati nell'art. 2 del decreto legge n. 85 del 2022;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 22 luglio 2022:

- del decreto della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con il – qui parimenti impugnato – decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7.7.2022 non notificati alla Società ricorrente;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;

quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 22 agosto 2022:

- della “*Relazione sulle controdeduzioni contenute nella nota prot. 5796 del 15/03/2022 della Società Concessionaria Strada dei Parchi, alle contestazioni di grave inadempimento del Concedente formalizzate con note prot. 33797 del 28/12/2021, prot. 1179 del 28/01/2022 e prot. 5092 del 28/02/2022*” depositata in giudizio dalle Amministrazioni in data 23 luglio 2022;

- ancora, dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sia in quanto motivati *per relationem* con riferimento alla predetta “Relazione” che per ulteriori vizi propri;

- della nota ANAS prot. 476729 dell'8 luglio 2022 e della nota ANAS prot. 543649 del 2 agosto 2022, con cui ANAS ha comunicato il subentro all'odierna ricorrente nella Concessione per l'esercizio delle Autostrade A24 e A25, nonché degli antecedenti e non conosciuti (anche impliciti) provvedimenti del MIMS coi quali si è disposto il subentro di ANAS nella Concessione per l'esercizio delle Autostrade A24 e A25;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati,

e per l'accoglimento, ex art. 116, comma 2, c.p.a.

dell'istanza di accesso formulata da Strada dei Parchi S.p.A. in data 9 luglio 2022, rimasta a tutt'oggi priva di positivo riscontro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare e di A.N.A.S. Gruppo FS Italiane;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate, nella qualità di interventrici *ad adiuvandum* e *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in atti il 22 agosto 2022;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Vengono all'esame, all'odierna Camera di Consiglio, la domanda cautelare dalla parte ricorrente proposta con i motivi aggiunti depositati in data 22 agosto 2022, nonché la domanda di accesso, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., con il medesimo mezzo di tutela ulteriormente avanzata.

2. Quanto all'azionato accesso, parte ricorrente evidenzia di aver presentato in data 9 luglio 2022, nei confronti delle intime Amministrazioni, un'istanza preordinata a visionare tutta la documentazione inerente il procedimento di risoluzione della concessione.

Nel rilevare come tale richiesta sia rimasta, allo stato, priva di riscontro – e nell'escludere che le Amministrazioni abbiano *“adempito alla disclosure attraverso il deposito della documentazione in giudizio”*, in quanto riguardante *“una minima parte della documentazione richiesta”* – Strada dei Parchi lamenta la mancata ostensione:

- del *“corposo compendio documentale citato (ma non allegato) alla Relazione finale dell'Ing. Migliorino”*;

- nonché della documentazione richiesta con la nota prot. 14713 in data 9 luglio 2022;

rappresentando, al riguardo, che con tale nota è stato chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti:

- il decreto della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022 e il decreto approvativo di esso in data 7 luglio 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- tutti i documenti, atti, relazioni e corrispondenza ad essi prodromici, collegati o riferiti, e comunque tutti i documenti relativi e/o connessi e/o prodromici alla procedura conclusasi con la risoluzione della convenzione unica in oggetto.

3. Con memoria depositata in atti alla data del 3 settembre 2022, le Amministrazioni intimata, nell'opporsi all'accoglimento della domanda in esame, ne hanno sottolineato il carattere di asserita strumentalità, in quanto *"avente ad oggetto i due provvedimenti oggetto di impugnazione"*, il cui contenuto sarebbe alla ricorrente ben noto, dal momento che gli stessi sono stati *"depositati con l'istanza di anticipazione di udienza il 13 luglio u.s."*.

Quanto, poi, alla Relazione dell'Ing. Migliorino – formalmente gravata con motivi aggiunti; e della quale parte ricorrente ha chiesto l'integrale ostensione, anche con riferimento agli atti in essa menzionati – l'Avvocatura Generale dello Stato ne ha qualificato il rilievo alla stregua di atto endoprocedimentale, inidoneo ad esprimere la determinazione finale dell'Amministrazione; rivelandosi, in quanto tale, *"non autonomamente impugnabile, giacché la lesione della propria sfera giuridica che lamenta SdP è imputabile unicamente all'atto che conclude il procedimento"*.

4. Ritiene il Collegio che la domanda di accesso meriti (parziale) accoglimento, in quanto evidentemente preordinata alla tutela di esigenze difensive,

sostanziate dalla opportunità, per la parte ricorrente, di apprensione conoscitiva (anche) degli atti aventi carattere endoprocedimentale, ovvero funzione preordinata e/o ancillare rispetto alla conclusiva effusione della volontà della competente Amministrazione.

Se l'istanza all'esame non può trovare accoglimento, relativamente:

- al decreto della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022,

- nonché al decreto approvativo in data 7 luglio 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

atteso che tali atti sono stati acquisiti al giudizio – e, quindi, si trovano nella piena disponibilità delle parti – a seguito del deposito effettuato dall'Avvocatura Generale dello Stato, unitamente alla domanda di anticipazione della Camera di Consiglio, alla data del 13 luglio 2022, la domanda ex art. 116 c.p.a. va, invece, accolta con riferimento:

- alla documentazione indicata nella Relazione finale dell'Ing. Placido Migliorino, Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui alla nota prot. 9327 del 16 maggio 2022, citata nel decreto ministeriale n. 208 del 7 luglio 2022;

- ai rilievi documentali connessi e/o prodromici alla procedura conclusasi con la risoluzione della convenzione unica in oggetto, ove già non versati in atti dalle intime Amministrazioni, o, comunque, non depositati in giudizio.

Il deposito della documentazione anzidetta dovrà intervenire, a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza.

5. Quanto sopra stabilito, viene ulteriormente all'esame la richiesta cautelare dalla parte ricorrente proposta con i motivi aggiunti depositati alla data del 22

agosto 2022.

5.1 Con essa viene, sostanzialmente, chiesta la sospensione dell'efficacia degli atti (gravati, anche, con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, depositati il 22 luglio 2022), con i quali, previa risoluzione del rapporto concessorio intercorrente con Strada dei Parchi, è intervenuto il subentro di A.N.A.S. a quest'ultima nella concessione per l'esercizio delle Autostrade A24 e A25.

Non può omettere di rammentare il Collegio come, con ordinanza cautelare n. 4809 del 28 luglio 2022, la Sezione abbia già avuto modo di esprimersi su sovrapponibile richiesta cautelare, accogliendola a fronte:

- della valutata esigenza – interinalmente, rispetto alla definizione della controversia – di assicurare continuità gestionale delle infrastrutture in discorso;

- e della, parimenti presa in considerazione, necessità di *“preservazione della fondamentale esigenza di assicurare l'indispensabile sicurezza della circolazione autostradale”*, ritenuta suscettibile di *“essere assicurata mediante attribuzione al ... Commissario Straordinario istituito con l'art. 206 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 ... delle funzioni di costante supervisione e diretta ed assidua vigilanza in ordine alla attività gestionale interinalmente posta in essere da Strada dei Parchi”*.

5.2 Le esigenze integrate dal mantenimento della continuità gestionale e dalla garanzia della sicurezza della circolazione autostradale, tenute presenti a fondamento della suindicata pronunzia cautelare, hanno, tuttavia, formato oggetto di diverso apprezzamento da parte del Giudice d'appello: il quale:

- dapprima con decreto *ex art.* 56 c.p.a. n. 3917 del 1° agosto 2022,

- quindi, con ordinanza n. 4086 del 26 agosto 2022,

ha accolto l'appello cautelare proposto dalle Amministrazioni in prime cure resistenti.

In particolare, il provvedimento collegiale da ultimo indicato:

- preso atto che, *“pur nella doverosa considerazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, ... debba essere data prevalenza – avuto riguardo alla circostanza che le concessioni di servizi su beni pubblici, quale la concessione autostradale di cui all’odierno contenzioso, vengono rilasciate nell’interesse dell’utenza – al pregiudizio alla sicurezza stradale che si è inteso scongiurare con l’adozione degli atti gravati”*; dovendo, conseguentemente, *“darsi preminenza alle esigenze di sicurezza della circolazione rispetto al pur rilevante interesse economico di cui sono portatori gli imprenditori del settore, alla luce dei canoni costituzionali di salvaguardia dell’integrità fisica e della salute degli individui, recedendo il valore dell’iniziativa economica, nel giudizio di bilanciamento con il valore superiore della salute individuale e collettiva, al quale è garantita la massima protezione”*;

- e rilevato che *“la situazione determinatasi per effetto della insufficiente spesa per manutenzione da parte di Strada dei Parchi s.p.a. ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti di limitazione dell’infrastruttura, volti a garantire l’esercizio autostradale in condizioni di sicurezza e che la stessa concessionaria ha segnalato la propria limitata capacità di finanziamento, e al fine di assicurare l’esecuzione di interventi considerati improrogabili, ha richiesto l’acquisizione di risorse pubbliche ovvero, in alternativa, la possibilità di impiegare le risorse assegnate al Commissario straordinario ex art. 206 del decreto-legge n. 34/2020”*; e che *“lo stato di decozione di Strada dei Parchi s.p.a., a prescindere dall’indagine sulle sue cause, da accertarsi nelle sedi all’uopo deputate, in ragione del vasto contenzioso esistente tra le parti, appare evincibile anche dalla presentazione da parte di Strada dei Parchi s.p.a. del ricorso per concordato, sia pure in continuità aziendale”*;

ha ritenuto:

- dal momento che, *“in caso di permanenza della gestione in capo a Strada dei Parchi s.p.a., la stessa non sarebbe ... in grado di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di manutenzione ordinaria, con ciò determinando il progressivo deterioramento dell’infrastruttura e l’esigenza di assumere crescenti misure di limitazione della stessa, a pregiudizio degli utenti, peraltro onerati, al ricorrere di tale ipotesi, dal pagamento di un pedaggio non ragionevolmente proporzionato al servizio assicurato”*;

- e *“che il pregiudizio alla sicurezza della circolazione possa ravvisarsi quanto meno pro futuro, in ipotesi di sospensione degli effetti degli atti gravati in prime cure, anche in eventuale assenza all’attualità del pericolo di crolli strutturali, avuto riguardo al progressivo ed inevitabile ulteriore deterioramento dell’infrastruttura, in assenza dei necessari interventi manutentivi; ciò a prescindere dalla disamina nella sede di merito dello stato di degrado all’attualità e delle sue cause”*;

accoglibile l’appello cautelare, *“avuto riguardo all’incapacità di Strada dei Parchi di assolvere ai necessari obblighi manutentivi dell’infrastruttura, con ulteriore aggravio delle condizioni della stessa e connesso pregiudizio alla sicurezza della circolazione”*.

5.3 Di quanto sopra necessariamente dato atto, ritiene il Collegio che, a fronte del transito delle funzioni gestionali delle infrastrutture autostradali di cui trattasi ad A.N.A.S. – realizzatosi, fin dall’inizio del mese di agosto, già per effetto del decreto monocratico anzidetto – non possa, allo stato, più utilmente venire in considerazione alcuna esigenza di mantenimento della continuità gestionale in capo a Strada dei Parchi, atteso che, da oltre un mese e mezzo, le attribuzioni anzidette non sono più da quest’ultima esercitate.

L’accoglimento della domanda cautelare ora all’esame, lungi dal soddisfare tale interesse – e, con esso, le esigenze di sicurezza dei trasporti e di incolumità dell’utenza, già da questa Sezione precedentemente apprezzate – introdurrebbe, piuttosto, elementi di discontinuità di carattere gestionale (ai quali sono suscettibili di accedere criticità rilevanti ai fini della necessaria preservazione degli interessi sopra indicati), la cui perduranza verrebbe a commisurarsi, sotto il profilo temporale, con riferimento alla celebrazione dell’udienza di merito di trattazione della controversia (per la quale, cfr. *infra*, sub 6.).

Conseguentemente, l’istanza cautelare, nel quadro del bilanciamento degli interessi coinvolti (rispetto al quale, le pretese aventi sostanza e caratterizzazione meramente economica, si atteggiano con valenza inevitabilmente recessiva), non può trovare accoglimento.

5.4 Né, quanto al profilo in esame, può trovare ingresso la pretesa cautelare dalla parte ricorrente espressamente proposta (con memoria depositata in data 16 settembre 2022) *“in subordine, ove il subentro non sia considerato possibile”*; con la quale, si chiede disporsi *“– anche a titolo di provvisoriale – la ritenzione in capo a Strada dei Parchi dei ricavi derivanti dalla gestione dell’infrastruttura da parte di ANAS, eventualmente decurtata dei costi”*.

Nel rilevare come, nella prospettazione di parte, tale richiesta trovi fondamento nella ravvisata opportunità che *“la percezione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione”* possa assicurare *“la continuità aziendale necessaria alla positiva definizione della citata procedura concordataria con conseguente soddisfazione dei creditori e senza necessità di alcun esito liquidatorio”*, osserva il Collegio che:

- pur potendosi qualificare siffatta domanda cautelare non già quale *“nuova domanda”* (con accessiva configurabilità di una *mutatio libelli* rispetto alla già dedotta pretesa cautelare: circostanza, questa, che avrebbe, con ogni evidenza, imposto la notificazione alle controparti della predetta memoria del 16 settembre 2022), quanto, piuttosto, quale specificazione articolativa della richiesta cautelare già formulata con i motivi aggiunti depositati il 22 agosto 2022 (in un rapporto di *“continenza”*, rispetto alla già richiesta *“restituzione”* gestoria delle infrastrutture autostradali di cui trattasi);
- nondimeno, ha carattere ostativo, rispetto all’accoglimento della pretesa in esame, la previsione legislativa (di cui all’art. 7-ter del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108; il quale ha riprodotto le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, abrogato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della suddetta legge di conversione, mantenendo peraltro validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti), per effetto della quale i proventi derivanti dall’esazione delle tariffe autostradali *“sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonché all’effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto”*.

6. Rammentato come, con la sopra citata ordinanza n. 4809 del 28 luglio 2022, questa Sezione ebbe a fissare la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data odierna, rileva il Collegio che:

- in ragione dell'esigenza di rispetto dei termini processuali, con riferimento alla notificazione dei (secondi) motivi aggiunti;
- e, ulteriormente, a fronte del consentito accesso agli atti, con conseguente opportunità di differire l'anzidetta trattazione con riferimento ad un termine, avente congrua commisurazione in ragione dell'eventuale interposizione, da parte della ricorrente, di ulteriori mezzi di tutela;

la trattazione della controversia debba essere, fin da ora, fissata – riservata ogni determinazione in rito e nel merito – per la pubblica udienza del 7 dicembre 2022.

7. Da ultimo, ritiene il Collegio che – impregiudicata ogni delibazione in ordine alla ritualità e/o tempestività degli interventi *ad adiuvandum* dispiegati nel corso del presente giudizio (alla luce delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale con memoria depositata in atti il 9 settembre 2022), per la quale si ravvisa l'opportunità di differimento alla trattazione del merito della controversia – la posizione derivata assunta dalle parti interventrici rispetto all'oggetto del presente giudizio (e, con esso, alla pretesa sostanziale, di segno oppositivo, fatta valere dalla parte ricorrente, avente ad oggetto gli atti di risoluzione del rapporto concessorio in essere) non giustifichi, come da essere richiesto, la conversione dei dispiegati interventi in ricorsi autonomi, difettando – per quanto è dato rilevare, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare – una caratterizzazione diretta ed autonoma del pregiudizio da esse lamentato, fuori dai rapporti tra esse e la ricorrente principale intercorrenti.

Se, come da ultimo ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (13 settembre 2022, n. 13), *“l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale o del controinteressato”*, riscontra il Collegio,

quanto alla posizione degli interventi *ad adiuvandum* nel presente giudizio, la presenza dei due requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell'intervento adesivo dipendente, per come indicati – sulla base di un conforme, quanto consolidato, insegnamento giurisprudenziale – da Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5996:

- il primo dei quali, di carattere negativo, si traduce nella alterità dell'interesse vantato dall'interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale; l'intervento è volto, infatti, a tutelare un interesse diverso ma collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale;
- mentre il secondo requisito, di ordine positivo, esige che l'interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale.

Se, sulla base dell'insegnamento di cui alla sopra citata pronunzia, “*è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali*”, deve, specularmente, ritenersi che la piena ammissibilità degli interventi dei quali trattasi, appunto transiti attraverso la disconoscibile titolarità, in capo ai soggetti che hanno proposto siffatti mezzi di tutela, di un interesse diretto e personale alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale avverso le determinazioni risolutorie del rapporto concessorio, individuabile esclusivamente in capo al concessionario.

8. Le spese della presente fase, al ricorrere di giuste ragioni integrate dalla complessità della controversia, possono formare *inter partes* oggetto di compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda presentata da Strada dei Parchi, ex art. 116 c.p.a., nei limiti e termini di cui in motivazione;
- respinge l'istanza cautelare, di cui ai motivi aggiunti depositati il 22 agosto 2022;
- fissa, ai fini della trattazione nel merito della presente controversia, la pubblica udienza del 7 dicembre 2022.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO